



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 149 DEL 9 settembre 2015

PREC 62/15/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dal Consorzio Stabile EBG – Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere civili, stradali ed impiantistiche degli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa – Importo a base di gara: euro 39.999.999,02 - S.A. S.E.A. – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali

Requisito economico-finanziario – rapporto tra attività e passività annuale – legittimità – progettisti da indicare nell’offerta

E’ conforme all’art. 41, co. 1 lett. b) d.lgs. 163/2006 e alla normativa comunitaria richiedere, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, informazioni sul rapporto tra attività e passività nei conti annuali.

La previsione di cui all’art. 53, comma 3 del Codice, che consente di "avvalersi" di progettisti qualificati, non è riferita all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49.

Artt. 41 e 53, co. 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 1835 del 12 gennaio 2015 presentata dal Consorzio Stabile EBG, che lamenta l’illegittimità della richiesta, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, del requisito del possesso dell’indicatore Attivo corrente/Passivo Corrente per una annualità, ritenuto restrittivo della partecipazione; e lamenta altresì che la S.A., nell’ipotesi di carenza dei requisiti per la progettazione, intende l’espressione di cui all’art. 53, co. 3 d.lgs. 163/2006 “devono avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta” come riferita all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 Codice (punto III.1.3 del bando);

VISTE le memorie dell’istante e della S.A.;

VISTO il bando di gara;

VISTO l’art. 41, co. 1 lett. b) d.lgs. 163/2006, che fa riferimento ai “bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa”;

VISTA la disciplina recata dalle nuove direttive comunitarie, dove il considerando (83) della 2014/24/UE prevede che «Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter inoltre richiedere informazioni sui rapporti, ad esempio, tra attività e passività nei conti annuali. Un rapporto positivo che mostri livelli di attività più elevati rispetto a quelli delle passività potrebbe fornire ulteriori prove del fatto che la capacità finanziaria degli operatori economici è sufficiente», e il successivo art. 58 ribadisce che «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici forniscano



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attività e passività». Inoltre il considerando (92) della direttiva 2014/25/UE prevede che «è opportuno prevedere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali»;

VISTA la determinazione 1° agosto 2012, n. 2 par. 4, la quale, in relazione alla previsione di cui all'art. 53, comma 3, del Codice, ha chiarito che «La previsione che consente di "avvalersi" di progettisti qualificati nulla ha a che vedere con l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49, tant'è che tale possibilità era già ammessa dall'art. 19, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la quale non disciplinava affatto l'avvalimento benché consentisse, in caso di appalto integrato, alle imprese prive di qualificazione per la progettazione, di "avvalersi" di progettisti qualificati senza dover ricorrere ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici»;

RITENUTO che, nel caso di specie, il bando richiedeva il requisito del possesso dell'indicatore Attivo corrente/Passivo Corrente per una annualità;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la richiesta, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, del requisito del possesso dell'indicatore Attivo corrente/Passivo Corrente per una annualità non appare restrittiva della partecipazione in quanto si pone in linea con l'art. 41, co. 1 lett. b) d.lgs. 163/2006 e con le previsioni delle nuove direttive comunitarie in materia;
- la previsione di cui all'art. 53, comma 3 d.lgs. 163/2006 che consente di "avvalersi" di progettisti qualificati non è riferita all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del Codice e quindi la relativa previsione del bando di gara è da intendersi come non apposta.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18
settembre 2015

Il Segretario Valentina Angelucci



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente